



## Ordinanza generale sugli emolumenti

(OgeEm)

Modifica del 24 novembre 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>1</sup> sugli emolumenti è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> La presente ordinanza non si applica alle prestazioni commerciali accessorie effettuate dalle unità amministrative in concorrenza con privati.

*Art. 3* Nessuna riscossione di emolumenti

<sup>1</sup> È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti se:

- a. vi è un interesse pubblico preponderante per la decisione o la prestazione; oppure
- b. si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni.

<sup>2</sup> L'Amministrazione federale non riscuote emolumenti dagli organi intercantionali, dai Cantoni e dai Comuni per quanto gli stessi concedano il diritto di reciprocità.

<sup>3</sup> Le unità dell'Amministrazione federale centrale non si fatturano reciprocamente emolumenti.

*Art. 4, rubrica e cpv. 1*

Base di calcolo per i disciplinamenti degli emolumenti

<sup>1</sup> Il calcolo degli emolumenti è disciplinato in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un'unità amministrativa.

<sup>1</sup> RS 172.041.1

*Art. 5, rubrica*

Aliquote nei disciplinamenti degli emolumenti

*Art. 5a* Consultazione della Sorveglianza dei prezzi nei disciplinamenti degli emolumenti

Quando prepara proposte volte a emanare o modificare disciplinamenti degli emolumenti, l'unità amministrativa responsabile invita la Sorveglianza dei prezzi a esprimere un parere entro un congruo termine.

*Art. 12 cpv. 3 e 5*

<sup>3</sup> Trascorso infruttuosamente il termine di pagamento, l'unità amministrativa concede alla persona tenuta a pagare l'emolumento, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, un termine supplementare di 20 giorni. L'unità amministrativa indica alla persona tenuta a pagare l'emolumento che alla scadenza di tale termine l'AFF è incaricata della riscossione del credito.

<sup>5</sup> Per la fissazione del termine supplementare è possibile prevedere nel disciplinamento degli emolumenti la riscossione di emolumenti per i solleciti. Il loro importo è determinato in base al tempo supplementare impiegato e alle spese di trasmissione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr